


SETTIMANA EUROPEA PER LA **SICUREZZA E** **LA SALUTE SUL LAVORO**

La sicurezza delle macchine:
Il ruolo del Ministero del Lavoro e le
azioni messe in campo

Ing. Abdul Ghani Ahmad
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



PER UN LAVORO SANO E SICURO

L'intervento è a titolo personale e non impegna l'amministrazione di appartenenza

La sicurezza delle macchine e delle attrezzature di lavoro è di fondamentale importanza per la prevenzione degli infortuni perché interviene a monte dei processi produttivi ...

Il concetto della sicurezza delle macchine (attrezzature di lavoro) si fonda sull'interazione di tre fattori fondamentali:

- **Fattori tecnici intrinseci all'attrezzatura**
- **Fattori umani legati alla persona che usa l'attrezzatura**
- **Fattori organizzativi riguardanti, principalmente le condizioni di utilizzo e l'ambiente di lavoro.**

In generale, una macchina si definisce sicura solo quando presenta rischi residui e in generale accettabili.

La regolamentazione attuale (dlgs 81 e smi) prevede un duplice regime di «sorveglianza» per le attrezzature di lavoro, articolato su:

Interventi di controllo (iniziale, occasionale, periodici, straordinari) da parte dei datori di lavoro, in generale su tutte le attrezzature di lavoro,

I controlli in questione:

- **Sono volti ad assicurare il buon stato di conservazione e di efficienza a fini di sicurezza dell'attrezzatura,**
- **Devono essere effettuati da persona competente,**
- **Non hanno per obiettivo il riscontro della conformità costruttiva.**

Verifiche periodiche (con specifica periodicità e su particolari attrezzature) da parte di soggetti pubblici o privati abilitati.

Il Ministero del lavoro, nel corso degli anni, sull'argomento specifico delle attrezzature di sollevamento cose e persone ha emanato continuamente circolari esplicative fornendo i necessari chiarimenti del caso...

A titolo di esempio, partendo dal lontano passato, si citano tra le numerose circolari :

- la circolare n. 77 del 1976 e la circolare n. 3 dell' 8 gennaio 2001, che sembrano, per certi versi, attuali.**
 - la circolare del 2011(lettera circolare 10 febbraio 2011) sul concetto di eccezionalità ... recante la procedura per l'uso delle attrezzature di lavoro non progettate specificamente per il sollevamento di persone.**
 - La circolare 24 dicembre 2012, n. 30 relativa alle problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle prolunghie applicate alle forche dei carrelli elevatori cosiddette «braccio gru»,**
 - In epoca più recente, sul tema delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, oltre al DM 11.04.2011, sono state emanate numerose circolari di chiarimenti applicativi ...**
- Ad esempio la circolare n. 23/2013 ... circa la natura intellettuale delle attività di verifica periodica ... considerato il tema della patente a crediti !!!**

Da ultimo, considerata la novità, in materia di sollevamento persone è stata emanata la circolare n. 7 del 12.09.2024 relativa alle problematiche di sicurezza nell'uso delle PLE

In coerenza con una logica preventiva si raccomanda:

- **ai fabbricanti** di garantire nella fase di progettazione e costruzione della macchina almeno i livelli di sicurezza stabiliti dalle norme armonizzate applicabili;
- **agli utilizzatori** di attenersi alle indicazioni fornite dal fabbricante nelle istruzioni d'uso in riferimento ai limiti d'utilizzo previsti e ai controlli e alla manutenzione da garantire nel tempo, da riportare nell'apposito registro;
- **ai Soggetti Pubblici** (ASL/ARPA/INAIL) e **ai Soggetti pubblici e privati abilitati** che effettuano verifiche periodiche, di porre scrupolosa attenzione, in sede di verifica, all'esame dello stato di conservazione della macchina, supportando tale valutazione con le evidenze del registro di controllo e di valutare, all'occorrenza, la necessità di sospendere l'attività di verifica periodica per far eseguire controlli non distruttivi o altri esami e/o approfondimenti tecnici sullo stato dei componenti più sollecitati e sottoposti a usura, a prescindere dalla data di fabbricazione o di messa in servizio, ma considerando l'effettivo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e le specifiche costruttive della PLE, nonché l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo;
- **agli Organi di Vigilanza** (ASL/INL) di assicurarsi che le PLE siano state sottoposte alle verifiche periodiche e, attraverso l'esame del registro di controllo, che siano stati effettuati gli interventi di controllo periodici e straordinari, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro, secondo le prescrizioni di cui all'art. 71 comma 4, lettera b) e comma 8, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In conclusione:

Per garantire la sicurezza dell'utilizzo delle attrezzature di lavoro è necessario che ci siano verificate le seguenti condizioni:

- **che le attrezzature siano progettate e costruite secondo lo stato dell'arte possibile consentito dalla sicurezza tecnica;**
- **operatori adeguatamente formati;**
- **presenza di procedure organizzative e gestionali relative all'utilizzo delle attrezzature, adatte a realizzare un contesto sicuro non solo per l'operatore , ma anche per tutti quelli che per vari motivi sono esposti ai rischi derivati dal funzionamento dell'attrezzatura.**

SETTIMANA EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO

INSIEME PER UN
LAVORO
SANO E
SICURO

Si ringrazia per la cortese attenzione
agahmad@lavoro.gov.it